



COMUNE DI TURI

(Città Metropolitana di Bari)

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA, LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE
DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, DI CUI ALL'ART. 113 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50 E SS.MM.II.**

INDICE

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e Finalità.....	3
Art. 2 - Costituzione e Destinazione del Fondo per le funzioni tecniche.....	3
Art. 3 - Ambito oggettivo di applicazione.....	3-4
Art. 4 - Centrali di Committenza.....	4
Art. 5 - Ambito soggettivo di applicazione.....	5-6
Art. 6 - Costituzione Gruppo di Lavoro.....	6-7

CAPO II - CRITERI PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO - AMBITO LAVORI -

Art. 7 - Costituzione del Fondo.....	7
Art. 8 - Graduazione dell'alimentazione del fondo incentivante.....	8
Art. 9 - Lavori incentivati e presupposti per l'incentivazione.....	8

CAPO III - CRITERI PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO - AMBITO SERVIZI E FORNITURE -

Art. 10 - Costituzione e presupposti del fondo.....	8-9
Art. 11 - Graduazione del fondo.....	9

CAPO IV - CRITERI DI RIPARTIZIONE

Art. 12 - Ripartizione dell'incentivo.....	9-10
Articolo 13 - Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi di costi o tempi di esecuzione.....	10

CAPO V - MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO

Art. 14 - Definizione modalità e tempi di liquidazione delle singole funzioni.....	10-11
Art. 15 - Limite individuale alla liquidazione degli incentivi – incentivi e trattamento accessorio.....	11

CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 16 – Informazione.....	11
Articolo 17 – Trasparenza.....	11
Articolo 18 – Campo di applicazione e Disposizioni finali.....	11-12
Articolo 19 - Entrata in vigore.....	12

TABELLA A “RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE E LAVORI”	15
TABELLA B “RIPARTIZIONE DEL FONDO PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI”	16

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e Finalità

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 113, commi 2 e 3, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “*Codice dei Contratti*” (di seguito chiamato “*Codice*”) e ss.mm.ii., disciplina criteri e modalità di costituzione e ripartizione del Fondo per funzioni tecniche, nell'ambito di lavori pubblici, servizi e forniture, previa definizione in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale
2. La regolamentazione ed attribuzione degli incentivi è finalizzata ad “*incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte di lavori, servizi e forniture, nei tempi previsti dal progetto*”, valorizzando i diversi profili, tecnici ed amministrativi del personale coinvolto, così da incrementarne la produttività.

Art. 2 - Costituzione e Destinazione del Fondo per le funzioni tecniche

1. Le amministrazioni aggiudicatrici, a valere sugli stanziamenti di cui all'art. 113, comma 1, del Codice, destinano risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento, modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base di gara - comprensivo degli oneri della sicurezza e al netto dell'I.V.A. (senza considerare eventuali ribassi della fase di aggiudicazione) -, ad un apposito Fondo per le funzioni tecniche, inerenti ai contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, svolte dal personale dipendente esclusivamente per le attività di seguito indicate:
 1. programmazione della spesa per investimenti;
 2. valutazione preventiva dei progetti;
 3. predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici;
 4. Responsabile Unico del Procedimento (RUP);
 5. direzione dei lavori o direzione dell'esecuzione;
 6. collaudo tecnico amministrativo per i lavori ovvero verifica di conformità per i servizi e le forniture;
 7. collaudo statico per i lavori, ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.
2. L'80% delle risorse confluite nel fondo è ripartito per ciascun lavoro, servizio o fornitura tra il personale coinvolto secondo le modalità di cui agli articoli successivi. Il restante 20%, ad esclusione delle risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, costituisce il fondo per l'innovazione ed è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

Art. 3 - Ambito oggettivo di applicazione

1. Fermo restando che le risorse confluenti nel Fondo sono in ogni caso dirette a remunerare le “*funzioni tecniche*” svolte dal personale dipendente della stazione appaltante che interviene nella gestione dell'appalto pubblico tassativamente per le attività elencate nel comma 2 dell'art. 113 del Codice dei Contratti e riportate nel precedente articolo, possono costituire oggetto di incentivazione e quindi alimentano il Fondo anche:
 - ✓ le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria in presenza dei seguenti presupposti:
 - che alla base dell'affidamento vi sia una procedura di gara e non altre modalità diverse dalla gara (ad es. richiesta manifestazione di interesse o preventivi);

- che ci sia un progetto da attuare;
 - che siano caratterizzate da particolare complessità, tale da necessitare di uno sforzo supplementare affinché l'esecuzione del contratto rispetti i documenti a base di gara, il progetto, i tempi e i costi prestabiliti;
 - che le attività tecniche, amministrative e contabili svolte dai dipendenti, previamente accertate, siano strettamente collegate ai lavori manutentivi da eseguire.
- ✓ le varianti conformi all'art. 106, comma 1, del Codice, secondo la percentuale stabilita per il corrispondente progetto, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base d'asta. L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base d'asta. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante.

2. Non sono incentivabili e quindi restano esclusi dall'ambito di applicazione del presente Regolamento:

- a) i lavori realizzati in amministrazione diretta;
 - b) i lavori di importo inferiore a € 40.000,00;
 - c) gli acquisti di beni e servizi per i quali, a norma dell'art. 113, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, non è prevista la nomina del direttore dell'esecuzione (*);
 - d) le varianti rese necessarie a causa di errori o omissioni del progetto esecutivo come definite dall'art. 106, comma 2, del Codice;
 - e) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 17;
 - f) gli affidamenti diretti senza previa consultazione di operatori economici, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del Codice;
 - g) gli affidamenti di somma urgenza ai sensi dell'art. 163 D.Lgs. n. 50/2016;
 - h) i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per i quali non ricorrono i presupposti di cui al comma precedente;
 - i) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata, anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
 - l) i contratti di Concessione e le altre forme di partenariato pubblico-privato di cui alla Parte III del Codice (cfr. Corte dei Conti/Sezione delle Autonomie Deliberazione n. 15/SEZAUT/2019/QMIG; Corte dei Conti/Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia Deliberazione n. 110/2020/PAR).
3. Negli appalti aggiudicati con un'unica procedura di gara articolata in lotti, la disciplina del presente regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come "funzionale" (art. 3, lett. gg), ovvero "prestazionale" (art. 3, lett. ggggg) del Codice.

Art. 4 - Centrali di Committenza

1. In caso di attività svolta da Centrali di Committenza, alle stesse è attribuito un incentivo in misura non superiore al 25% di quanto previsto per le singole acquisizioni.
2. La quota è assegnata su richiesta della Centrale, fermo restando che le attività incentivabili restano quelle previste dall'art. 113, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016.
3. La quota assegnata alla Centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'ente le cui funzioni sono trasferite alla stessa Centrale.
4. I componenti del gruppo di lavoro della C.U.C sono individuati con provvedimento del Responsabile della Centrale di committenza, tenuto conto delle professionalità necessarie. La costituzione del gruppo di lavoro avviene secondo quanto previsto dal presente regolamento.
5. Il responsabile della C.U.C. liquida gli incentivi previo positivo accertamento delle attività svolte dai dipendenti beneficiari.

Art. 5 - Ambito soggettivo di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica al personale dipendente che svolge le funzioni tecniche esclusivamente per le attività indicate nell'art. 113, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e ai loro collaboratori.

2. Sono destinatari della quota (dell'80%) del fondo incentivante i seguenti soggetti:

- il responsabile unico del procedimento;
- gli incaricati della programmazione della spesa per lavori, servizi e forniture;
- coloro che effettuano la verifica preventiva di progettazione di cui all'art. 26 del Codice;
- gli incaricati della predisposizione degli atti di gara, e di controllo delle procedure di gara a termini degli artt. 32 e 33 del Codice;
- gli incaricati della direzione dei lavori;
- gli incaricati della direzione dell'esecuzione;
- gli incaricati del collaudo tecnico amministrativo;
- gli incaricati del collaudo statico;
- gli incaricati della verifica di conformità;
- i collaboratori dei suddetti soggetti

In particolare:

Beneficiano dell'incentivo, per ogni contratto di lavori:

- a. il responsabile del procedimento;
- b. il tecnico (o i tecnici) che, in possesso dei requisiti previsti dal Codice, assume la responsabilità dell'attività di verifica del progetto, firmando i relativi documenti;
- c. il tecnico (o i tecnici) che, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, assume la responsabilità professionale della direzione lavori, firmando i relativi documenti ed elaborati;
- d. gli eventuali direttori operativi e ispettori di cantiere che, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, coadiuvano il direttore dei lavori, assumendo la responsabilità connessa al ruolo ricoperto e firmando i relativi documenti ed elaborati;
- e. il tecnico incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo e/o statico, o della certificazione di regolare esecuzione;
- f. i collaboratori tecnici che redigono (su disposizione dei tecnici incaricati di cui ai punti precedenti) elaborati di tipo descrittivo facenti parte della verifica e validazione, della direzione lavori, o del collaudo (verbali, disegni, relazioni, documenti contabili) e che firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;
- g. il personale amministrativo e/o tecnico che, pur non firmando alcun documento, supporta il responsabile del procedimento, partecipa direttamente alla programmazione di opere o lavori pubblici, alla verifica preventiva della progettazione, agli adempimenti inerenti alla procedura di affidamento, alla direzione dei lavori alla loro contabilizzazione e al collaudo;
- h. i Collaboratori aventi professionalità non esclusivamente tecnica (quindi di professionalità anche giuridica, amministrativa e contabile) individuati nel Gruppo di Lavoro che svolgono attività di supporto al personale nominato alle precedenti lettere, nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale, attraverso contributo intellettuale e materiale anche di redazione di elaborati privi della sottoscrizione relativa richiesta ai tecnici. I collaboratori delle diverse figure professionali sono da individuare, di norma, tra il personale appartenente allo specifico servizio o, comunque, in possesso di adeguata competenza ed esperienza in materia che, di volta in volta, partecipa direttamente allo svolgimento delle attività (a titolo esemplificativo: ispettori di cantiere, direttori operativi, assistenti al RUP, collaboratori amministrativi e delegati di procedura di affidamento).
- i. il personale amministrativo della Centrale Unica di Committenza del Comune incaricato della predisposizione degli atti di gara e controllo delle procedure di gara a termini degli artt. 32 e 33 del Codice;

Beneficiano dell'incentivo, per ogni contratto relativo alla fornitura di beni o servizi:

- a. il responsabile del procedimento;
- b. il tecnico (o i tecnici) che, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, laddove previsti, assumono la responsabilità professionale della direzione dell'esecuzione del contratto, firmando i relativi documenti ed elaborati (tale nomina è richiesta soltanto per appalti di forniture e servizi di importo superiore a 500.000,00 ovvero di particolare complessità cfr. Linee Guida ANAC n. 3 – par. 10.2 – approvate dal Consiglio dell'ANAC con Deliberazione n. 1096/2016 e aggiornate con Deliberazione n. 1007/2017);

- c. il tecnico incaricato delle operazioni di verifica di conformità o della certificazione di regolare esecuzione;
- d. i collaboratori tecnici che redigono (su disposizione dei tecnici incaricati di cui ai punti precedenti) elaborati di tipo descrittivo facenti parte della direzione dell'esecuzione o del collaudo (verbali, disegni, relazioni, documenti contabili) e che firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;
- e. il personale amministrativo e/o tecnico che, pur non firmando alcun documento, supporta il responsabile del procedimento, partecipa direttamente alla programmazione, agli adempimenti inerenti alla procedura di affidamento, alla direzione dell'esecuzione alla contabilizzazione e al collaudo;
- f. i Collaboratori aventi professionalità non esclusivamente tecnica (quindi di professionalità anche giuridica, amministrativa e contabile) individuati nel Gruppo di Lavoro che svolgono attività di supporto al personale nominato alle precedenti lettere, nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale, attraverso contributo intellettuale e materiale anche di redazione di elaborati privi della sottoscrizione relativa richiesta ai tecnici. I collaboratori delle diverse figure professionali sono da individuare, di norma, tra il personale appartenente allo specifico servizio o, comunque, in possesso di adeguata competenza ed esperienza in materia che, di volta in volta, partecipa direttamente allo svolgimento delle attività (a titolo esemplificativo: ispettori di cantiere, direttori operativi, assistenti al RUP, collaboratori amministrativi e delegati di procedura di affidamento).
- g. il personale amministrativo della Centrale Unica di Committenza del Comune incaricato della predisposizione degli atti di gara e controllo delle procedure di gara a termini degli artt. 32 e 33 del Codice;

Art. 6 - Costituzione Gruppo di Lavoro

1. Con gli atti di programmazione dei Lavori Pubblici e degli Acquisti di Forniture e Servizi, sulla base della indicazione effettuata da ciascun Responsabile di Servizio, l'Ente individua il RUP relativo a ciascun appalto di lavori/servizi/forniture. Successivamente in relazione alla propria organizzazione il competente Responsabile di Settore/Servizio, con apposito provvedimento (di norma con la determina a contrarre), individua la struttura del Gruppo di Lavoro destinataria dell'incentivo riferito a ciascuno specifico intervento, indicando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche riguardo alle funzioni di collaborazione.
2. Il provvedimento di individuazione del Gruppo di lavoro può essere adottato fino al momento della stipula del contratto del relativo appalto e può essere modificato fino al momento della redazione del collaudo/regolare esecuzione/verifica di conformità.
3. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nella struttura di cui al punto precedente.
4. Ai singoli soggetti potranno essere attribuite più mansioni se compatibili tra loro così come, in caso di condizioni particolari (complessità intervento; carenze organico; urgenze e priorità rilevanti; temporanee sovrapposizioni di impegni differenziati ...), nel Gruppo di Lavoro potranno essere inseriti e coinvolti soggetti appartenenti ad altri Settori/Servizi, previo accordo con il relativo Responsabile.
5. In relazione alle funzioni per ciascuno previste, sono indicati in via previsionale i tempi di svolgimento anche mediante rinvio ai documenti di gara.
6. Al fine di valorizzare la professionalità del personale nel suo complesso, l'individuazione dei componenti dei gruppi di lavoro avviene per quanto possibile con i criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di intervento.
7. Per ogni singola funzione, il provvedimento formale con il quale è costituito il Gruppo di Lavoro deve individuare in modo oggettivo i componenti e relativi ruoli, competenze e responsabilità. Ad ogni singolo componente è riconosciuta una quota del fondo nell'ambito della percentuale massima attribuita per la specifica funzione, determinata in relazione al grado di apporto esercitato, coinvolgimento nelle attività e responsabilità assunte. In sede di liquidazione finale le singole quantità possono essere modificate in conformità con lo svolgimento reale sopravvenuto attestato dal RUP.
8. La composizione del Gruppo di Lavoro è definita con l'atto di conferimento dell'incarico, con il quale è, altresì, fissato il termine per le diverse attività nonché definita la misura della riduzione del compenso per ritardi o inadempienze, nel rispetto del presente regolamento. In caso di assenza di specifici riferimenti

nell'atto di conferimento, risultano vincolanti ai fini del presente Regolamento quelli temporali riportati nella documentazione progettuale ovvero di gara (cronoprogramma; capitolato speciale d'appalto; etc...) da comparare con le riduzioni previste dal presente Regolamento.

9. Se per ragioni organizzative dovesse verificarsi la necessità di modificare il gruppo di lavoro, il RUP, contestualmente al sorgere dell'esigenza, proporrà al Responsabile di Settore/Servizio, previa motivazione, i nominativi dei dipendenti da inserire/sostituire nel nuovo gruppo di lavoro. Il Responsabile di Settore/Servizio, ove concorde, formalizzerà la sostituzione/modifica alla composizione del Gruppo di Lavoro con apposita determinazione, dando conto delle esigenze sopraggiunte e indicando le funzioni già espletate e quelle trasferite ad altri componenti.

10. Nella circostanza motivata di sostituzione di un componente del gruppo di lavoro, tanto il subentrante, quanto il dipendente uscente, acquisiscono il diritto all'incentivo in proporzione all'attività effettivamente svolta, come attestato dal Responsabile del Servizio

11. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività/funzioni assegnate.

12. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001. Il Responsabile che dispone l'incarico è tenuto ad accertare la sussistenza di tali situazioni.

13. Per gli interventi in corso di esecuzione, il Responsabile del Settore, d'intesa con il RUP, individuerà nell'atto di liquidazione i componenti del gruppo di lavoro che hanno effettivamente preso parte all'esecuzione dell'intervento.

14. Qualora l'Ente non intenda completare la realizzazione del lavoro o l'acquisizione del servizio o della fornitura, si procederà alla liquidazione dell'incentivo per le funzioni/attività effettivamente svolte fino a quel momento.

CAPO II - CRITERI PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO - AMBITO LAVORI -

Art. 7. – Costituzione del Fondo

1. Il Fondo incentivante è costituito da una somma non superiore al 2% calcolata sull'importo lavori posto a base di gara (IVA esclusa e comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), graduata secondo quanto previsto nel presente regolamento, senza considerare eventuali ribassi della fase di aggiudicazione.

2. La predetta somma è comprensiva degli oneri previdenziali, assistenziali, nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione.

3. L'incentivo deve essere inserito fra le somme a disposizione del "quadro economico" dell'opera/lavoro, già a partire dal progetto di fattibilità tecnica/economica e, qualora ivi assente, nel primo successivo livello di progettazione.

4. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come "funzionale" (art. 3, lett. qq del Codice), ovvero "prestazionale" (art. 3, lett. ggggg del Codice).

5. Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento o interventi supplementari, l'importo del fondo gravante sul singolo lavoro, viene ricalcolato sulla base del nuovo importo;

6. L'impegno di spesa è assunto, prima dell'inizio dell'opera e/o del lavoro, con provvedimento del Responsabile del Servizio competente ad adottare la determinazione a contrarre e responsabile del relativo centro di costo.

7. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.

8. Gli oneri relativi agli incentivi per le funzioni tecniche vanno imputati allo stesso capitolo del bilancio che finanzia i singoli lavori, servizi e forniture, in modo che l'impegno di spesa vada assunto, a seconda della natura (corrente o in c/capitale), nel Titolo I o nel Titolo II dello stato di previsione del bilancio.

Art. 8 - Graduazione dell'alimentazione del fondo incentivante

1. La percentuale massima dell'80% stabilita dal Codice è graduata/modulata in ragione dell'importo a base di gara del quadro economico delle opere (così come meglio precisato nel precedente articolo), nei termini di seguito riportati:

Importo a base di gara	Incentivo
da 40.000,00 a € 1.000.000,00	2,00%
da € 1.000.000,01 a € 5.000.000,00	1,80%
oltre € 5.000.000,00	1,50%

Art. 9 - Lavori incentivati e presupposti per l'incentivazione

1. Per i lavori, come definiti dall'art. 3, comma 1, lettera nn) del Codice, compresi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di particolare complessità (Corte dei Conti Sezione Autonomie Deliberazione n. 2/SEZAUT/2019/QMIG), ristrutturazione, restauro/risanamento conservativo e riqualificazione urbanistica, i compensi per incentivo sono riconosciuti ove ricorrano le seguenti condizioni:

- a) opere [importo Q.E. opera > € 100.000,00] inserite nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici o in altri atti di programmazione dell'Ente;
- b) opere [importo Q.E. opera > € 40.000,00 e fino ad € 100.000,00 – non inserite nella programmazione di cui alla lettera a)] per le quali sia stata redatta comunque una progettazione (anche in unico livello), approvata con specifico provvedimento;
- c) in entrambi i casi *sub* lett. a) e lett. b) sia previsto l'espletamento di una procedura di gara o comunque di tipo comparativo.

CAPO III - CRITERI PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO - AMBITO SERVIZI E FORNITURE -

Art. 10 - Costituzione e presupposti del fondo

1. Il Fondo è costituito da una somma non superiore al 2% modulata sull'importo per servizi e forniture posto a base d'asta, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi della fase di aggiudicazione ed esclusivamente nel caso in cui sia nominato un direttore dell'esecuzione.

2. Tale somma è comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali, nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione.

3. Nell'ambito dei contratti di affidamento di servizi e forniture l'incentivo per funzioni tecniche è previsto in presenza dei seguinti presupposti:

- a) nomina di un direttore dell'esecuzione a norma del comma 2, u.c. dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 [tale nomina è richiesta soltanto per appalti di forniture e servizi di importo superiore a 500.000,00 ovvero di particolare complessità (cfr. Linee Guida ANAC n. 3 – par. 10.2 – approvate dal Consiglio dell'ANAC con Deliberazione n. 1096/2016 e aggiornate con Deliberazione n. 1007/2017)];
- b) espletamento di una procedura di gara o comunque di tipo comparativo;
- c) inserimento delle somme incentivanti nel "*Prospetto economico*", fra le somme a disposizione dell'Amministrazione già in fase di progettazione.

5. Nell'ipotesi di fornitura con posa in opera, caratterizzata da completamento o assemblaggio del bene in cantiere, la disciplina da applicare per la corresponsione degli incentivi è quella riferita ai lavori.

6. Le funzioni tecniche relative all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura sono, di norma, incentivate nell'ambito delle procedure di affidamento dei relativi lavori. Se sono autonome rispetto ad un processo di appalto di lavori (es. verifiche di vulnerabilità sismica, studi idrogeologici, frazionamenti/accatastamenti, servizi di natura tecnica/intellettuale, ecc...), le relative funzioni tecniche sono incentivate se ricorrono le seguenti condizioni:

- inserimento nel Programma Biennale degli acquisti di forniture e servizi;

- elaborazione di un progetto del servizio tecnico (relazione tecnico illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio, calcolo del compenso professionale, disciplinare d'incarico professionale [descrittivo di prestazioni, tempi e costi di esecuzione del servizio], elaborazione di un "prospetto economico" del servizio);
- predisposizione degli atti, il controllo delle procedure di gara e la verifica del servizio tecnico di cui all'art. 26 del Codice;
- nomina di un direttore dell'esecuzione del servizio tecnico.

Art. 11 - Graduazione del fondo

1. La percentuale massima stabilita dal Codice è graduata/modulata in ragione dell'importo del prospetto economico per forniture e servizi posto a base di gara, nei termini di seguito riportati:

Importo a base di gara	Incentivo
da € 500.000,01 a € 1.500.000,00	2,00%
da € 1.500.000,01 a € 5.000.000,00	1,80%
oltre € 5.000.000,00	1,50%

2. Per forniture e servizi di particolare complessità (cfr. Linee Guida Anac n. 3 – par. 10.2) di importo da € 150.000,00 a € 500.000,00 è riconosciuto l'incentivo nella percentuale del 2%.

3. Ai fini della costituzione del fondo, le percentuali indicate nella tabella di cui al precedente punto n. 1 sono calcolate sull'importo delle forniture e dei servizi posto a base di gara.

CAPO IV - CRITERI DI RIPARTIZIONE

Art. 12 - Ripartizione dell'incentivo

1. L'incentivo è di norma attribuito in base a coefficienti di ripartizione definiti, in termini percentuali, in ragione del livello delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni svolte (Funzioni), come indicati **nella Tabella A "Ripartizione del Fondo per la realizzazione di opere e lavori"** e **nella Tabella B "Ripartizione del fondo per l'acquisizione di beni e servizi"** del presente Regolamento.

2. Se il RUP (o un altro dipendente) assume più ruoli fra quelli evidenziati nelle tabelle A e B in coda al presente Regolamento, o non si avvale di collaboratori, ad esso spetta un compenso pari alla somma di quelli previsti per ogni singolo ruolo, in ragione della maggiore responsabilità che lo stesso ricopre nell'ambito del contratto.

3. Nel caso in cui le funzioni/attività incentivabili siano affidate in parte a personale interno e in parte a professionisti esterni, l'ammontare dell'incentivo corrispondente alle prestazioni non svolte dai dipendenti incrementa la quota del fondo destinato all'innovazione.

4. Ai fini dell'attribuzione il Responsabile di Settore/Servizio, o il suo sostituto come da decreto sindacale di nomina, tiene conto:

- del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è investito;
- della completezza della funzione svolta;
- della competenza e professionalità dimostrate;
- delle attività relazionali intercorse tra i soggetti facenti parte della struttura con il fine di assicurare la celerità e l'efficienza delle varie fasi del processo.

Art. 13 - Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi di costi o tempi di esecuzione

1. L'ammontare dell'incentivo è ridotto nei confronti dei soli dipendenti responsabili di incrementi di costo o di ritardi nei tempi di esecuzione delle attività previste per l'appalto di lavori/servizi/forniture.
2. Qualora l'incremento del costo o dei tempi di esecuzione, pur essendo imputabile al personale interno, non è specificamente ascrivibile ad uno o più soggetti determinati, la riduzione di incentivo è effettuata in termini generalizzati nei confronti di tutto il gruppo di lavoro.
3. La riduzione dell'incentivo sarà effettuata come segue:

$$P = (r/t + \Delta k/k)$$

Il massimo della P è il 100%

Dove: P = percentuale di riduzione

t = termine contrattuale (in giorni)

r = ritardo colpevole (in giorni)

k = costo dell'opera (al netto del ribasso)

Δk = differenza di costo in aumento (al netto del ribasso)

4. L'eventuale riduzione dell'incentivo, ai sensi del presente articolo, costituisce economia dell'appalto.
5. Non costituiscono motivo di decurtazione dell'incentivo le seguenti ragioni:
 - a) incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all'articolo 106 del Codice;
 - b) sospensioni e proroghe dovute a ragioni di pubblico interesse, ad eventi estranei alla volontà della stazione appaltante, o ad altre motivate ragioni estranee al personale incentivato;
 - c) ritardi imputabili esclusivamente all'appaltatore.

CAPO V - MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO

Art. 14 - Definizione modalità e tempi di liquidazione delle singole funzioni

1. La liquidazione dell'incentivo, in relazione a ciascuna funzione/attività incentivabile, è effettuata con Provvedimento del Responsabile di Settore/Servizio, previo accertamento delle specifiche attività effettivamente svolte dai dipendenti titolari delle attività/funzioni di cui al presente Regolamento, nei termini che seguono:

a) per la realizzazione di lavori (tabella A):

- la liquidazione del compenso, in relazione alle funzioni/attività ricadenti nelle fasi procedurali "programmazione", "verifica", "affidamento", fa seguito all'approvazione della determina di aggiudicazione. Qualora non si pervenga all'aggiudicazione, la liquidazione avverrà successivamente alla comunicazione di gara deserta o comunque alla comunicazione relativa all'infruttuosa conclusione della procedura;
- la liquidazione del compenso in relazione alle funzioni/attività ricadenti nella fase procedurale "esecuzione", fa seguito all'approvazione del certificato di regolare esecuzione o del collaudo;
- negli appalti di lavori con tempi contrattuali superiori all'annualità, la liquidazione dei compensi legata alla fase procedurale "esecuzione" è effettuata annualmente in proporzione ai SAL approvati;

b) per l'acquisizione di beni e servizi (tabella B):

- la liquidazione del compenso, in relazione alle funzioni/attività ricadenti nelle fasi procedurali "programmazione", "affidamento", fa seguito all'approvazione della determina di aggiudicazione. Qualora non si pervenga all'aggiudicazione, la liquidazione avverrà successivamente alla comunicazione di gara deserta o comunque alla comunicazione relativa all'infruttuosa conclusione della procedura;
- la liquidazione del compenso in relazione alle attività/fasi procedurali ricadenti nella fase "esecuzione" è effettuata a seguito della emissione della dichiarazione di conformità del servizio o della fornitura rilasciata dal direttore dell'esecuzione;

2. Ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 07/08/1990, n. 241 e degli artt. 6-7 del DPR 16 aprile 2013, n. 62, i Responsabili di Servizio non dispongono provvedimenti di liquidazione per incentivi rivenienti da attività/funzioni incentivabili a loro attribuite. In tal caso, nell'attuale struttura organizzativa di Ente privo di dirigenza, alla liquidazione provvederà il Responsabile del Servizio che sostituisce il Responsabile che si trova nella situazione di conflitto di interesse, secondo quanto previsto nel decreto sindacale di nomina, nel rispetto delle tempistiche di cui al comma precedente.

Art. 15 - Limite individuale alla liquidazione degli incentivi – incentivi e trattamento accessorio

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, 5° capoverso del D. Lgs. 50/2016, gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. Per le finalità di cui al periodo precedente, l'Amministrazione provvede ad acquisire le informazioni necessarie relative ad eventuali incarichi conferiti al personale da altre Stazioni Appaltanti e ai relativi incentivi erogati. Per le medesime finalità, il Servizio per la gestione del Personale fornisce, su richiesta, le informazioni necessarie alle Stazioni Appaltanti di appartenenza per gli incarichi svolti presso il Comune di Turi da personale dipendente dalle stesse. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, escluso quello derivante dagli incentivi medesimi. Qualora gli incentivi calcolati sulla base del presente articolo eccedano il limite di cui al comma precedente, le relative eccedenze non potranno essere corrisposte negli anni successivi e costituiscono economie per l'Amministrazione.

CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16 - Informazione

1. Il Servizio per la Gestione del Personale fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali Territoriali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.

Art. 17 - Trasparenza

1. In base a quanto chiarito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con la Delibera n. 1047 del 25 novembre 2020, alla luce del quadro normativo vigente, non sussiste un obbligo di pubblicazione dei provvedimenti di liquidazione degli incentivi tecnici di cui all'art. 113, D. Lgs. 50/2016, al personale dipendente del Comune di Turi. Pertanto, i dati contenuti nei predetti provvedimenti di liquidazione possono essere pubblicati ai sensi dell'art. 18 "*Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici*" del D. Lgs. 33/2013, poiché le somme sono liquidate a fronte di incarichi attribuiti al personale dipendente.

Art. 18 – Campo di applicazione e Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, si applica agli appalti di lavori, servizi e forniture le cui procedure di gara sono state avviate successivamente alla data di entrata in vigore dell'attuale Codice dei Contratti pubblici (19 aprile 2016).

2. Per le attività svolte a decorrere dalla data di entrata in vigore del Codice dei Contratti Pubblici (19 aprile 2016) e fino alla data di approvazione del presente Regolamento, sarà possibile procedere alla costituzione del Fondo e alla liquidazione dell'incentivo, alle condizioni e con le modalità riportate nel presente Regolamento, solo ove il relativo accantonamento sia stato previsto nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro/prospetto economico della singola opera o servizio.

3. Gli incentivi per funzioni tecniche possono essere erogati dall'amministrazione al personale dipendente, previa approvazione dell'apposito regolamento, al ricorrere delle specifiche condizioni previste dai commi 2 e 3 dell'art.113 d.lgs. 50/2016 e, in particolare, qualora la stessa abbia vincolato la quota parte prevista di risorse a valere sullo stanziamento del singolo appalto, inserendo la voce nel relativo quadro, e l'abbia

contabilizzata secondo le previsioni del principio contabile contenuto nell'allegato 4.2 al d.lgs. 118/2011, facendo confluire le risorse anche nel fondo per la contrattazione integrativa.

4. Per le attività incentivabili relative a procedure di gara svoltesi precedentemente alla data del 19 aprile 2016, sebbene non ancora concluse e remunerate, continuano a trovare applicazione le disposizioni del previgente Regolamento comunale in materia avente ad oggetto l'utilizzo del fondo per la progettazione e l'innovazione, previsto e disciplinato dall'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (**).

5. Ai sensi del comma 5-bis dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, comma aggiunto dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 526 (Legge di Bilancio 2018), gli «incentivi fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture», ossia gli incentivi costituenti il Fondo gravano su risorse autonome e predeterminate del bilancio diverse dalle risorse ordinariamente rivolte all'erogazione di compensi accessori al personale. A decorrere dal 1° gennaio 2018, gli incentivi per le funzioni tecniche, quindi, devono ritenersi non soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 2017. Per il periodo intercorrente tra il 19 aprile 2016 e il 31 dicembre 2017, l'entità delle risorse finanziarie accantonate per il fondo incentivi funzioni tecniche deve essere rispettoso dei limiti posti all'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale.

Art. 19 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione e disciplina la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche in relazione alle attività inerenti procedure di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture avviate successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016 (19 aprile 2016) anche se eseguite prima dell'adozione ed entrata in vigore delle disposizioni regolamentari comunali (**).

Note:

(*) In riferimento al punto sub c) del comma 2 dell'art. 3, si sottolinea che l'applicabilità degli incentivi, nell'ambito dei contratti di affidamento di servizi e forniture, è prevista soltanto *“nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione”* (ultimo capoverso del comma 2 dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato, in senso limitativo, dall'art.76, comma 1, lett. b, del D.Lgs. n. 56/2017), inteso quale soggetto autonomo e diverso dal RUP, e tale distinta nomina è richiesta soltanto negli appalti di forniture o servizi di importo superiore a € 500.000,00 ovvero di particolare complessità, così come specificato al punto 10 delle Linee guida n. 3/2016, emanate dall'ANAC, in attuazione dell'art. 31, comma 5, Codice, con delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016, per disciplinare in modo più dettagliato *“Nomina, ruolo e compiti del RUP, per l'affidamento di appalti e concessioni”*, ed aggiornate con la delibera n.1007 dell'11 ottobre 2017. (ex multis: Sez. Reg. Controllo Lombardia, deliberazioni n. 96/2019/QMIG e n. 310/2019/PAR; Sez. Reg. Controllo Lazio, deliberazione n. 57/2018/PAR; Sez. Reg. Controllo Veneto, deliberazione n. 107/2019/PAR; Sez. Reg. Controllo Abruzzo, deliberazione n. 178/2019/PAR; deliberazione n. 2/SEZAUT/2019/QMIG)

L'art. 113 D.lgs. n. 50/2016 contiene un sistema compiuto di vincoli per l'erogazione degli incentivi stessi, tra i quali, per effetto delle modifiche apportate all'art. 113 dall'art. 76, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 56 del 2017, la disposizione di cui al comma 2, u.c., secondo la quale i compensi incentivanti in parola siano erogabili, in caso di servizi o forniture, solo laddove sia stato nominato il direttore dell'esecuzione, nomina richiesta - come ricordato recentemente anche dalla Sezione delle Autonomie (deliberazione n. 2/SEZAUT/2019/QMIG) - *“secondo le Linee guida ANAC n. 3 - par. 10.2, soltanto negli appalti di forniture e servizi di importo superiore a 500.000 euro ovvero di particolare complessità”*.

(**) Secondo il consolidato orientamento della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, rileva il momento di effettivo svolgimento delle attività incentivabili. Pertanto, se tali attività sono state svolte prima dell'entrata in vigore della disciplina contenuta nell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, continua a trovare applicazione l'art. 92 del D.Lgs. n. 163/2006 anche qualora il bando sia stato pubblicato successivamente all'entrata in vigore della nuova disciplina» (Deliberazione n. 177/2017/SRCPIE/PAR). Alla luce delle indicazioni del giudice contabile e dell'ANAC (Delibera n. 74 del 16 febbraio 2022), pertanto, deve ritenersi che le disposizioni di cui all'art.113 del Codice trovino applicazione per le procedure di aggiudicazione indette successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. 50/2016 e con riferimento alle attività previste dalla norma ed espletate successivamente all'entrata in vigore del Codice stesso.

Le attività incentivabili svoltesi prima di tale vigenza, restano invece regolate dalla normativa (legislativa e regolamentare) precedente (Corte dei conti, sez. contr. Liguria n. 31/2019/PAR). Pertanto, deve concludersi (Delibera ANAC n. 74 del 16 febbraio 2022), che anche le attività tecniche riferite a procedure di affidamento concluse prima dell'adozione del d.lgs. 50/2016 (quindi in vigenza del d.lgs. 163/2006) ma svolte dopo la sua entrata in vigore, restano disciplinate dal previgente art. 92 del d.lgs. 163/2006 e dalla relativa fonte regolamentare adottata dalla stazione appaltante.

(***) L'ANAC, nel pronunciarsi sulla richiesta di un parere in merito a problematiche di diritto intertemporale relative all'applicazione dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 sugli incentivi per funzioni tecniche, con Delibera n. 74 del 16 febbraio 2022 ha ritenuto che:

- *Le disposizioni di cui all'art.113 del Codice trovano applicazione per le procedure di aggiudicazione indette successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. 50/2016 e con riferimento alle attività previste dalla norma ed espletate successivamente all'entrata in vigore del Codice stesso.*
- *Le disposizioni dell'art. 113 citato, non trovano applicazione nel caso di attività che, ancorché eseguite dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 50/2016 si riferiscono a procedure di affidamento di contratti pubblici svolte prima, cioè in vigenza del d.lgs. 163/2006. In tale ultima ipotesi continuano a trovare applicazione le previsioni dell'art. 93 del citato d.lgs. 163/2006 e le correlate fonti regolamentari interne.*
- *Il Regolamento che disciplina le modalità di riparto dell'incentivo per le attività indicate dall'art. 113 del Codice, può disciplinare anche la ripartizione del predetto emolumento in relazione alle attività tecniche relative alle procedure di affidamento di contratti pubblici avviate successivamente alla data di entrata in vigore del Codice, anche se eseguite prima dell'entrata in vigore dello stesso Regolamento, previo stanziamento e accantonamento delle somme a copertura delle relative spese.*

Ferma restando la imprescindibilità del regolamento ai fini della concreta ripartizione del fondo tra gli aventi diritto, ci sono stati pronunciamenti di alcune Sezioni regionali (*ex plurimis*, Sez. reg. Lombardia, deliberazioni n. 305/17, n. 93/18 e n. 385/19; Sez. reg. Liguria, deliberazione n. 31/19; Sez. reg. Umbria, deliberazione n. 56/19 e Sez. reg. Basilicata, deliberazione n. 7/17) favorevoli ad una retroattività regolamentare fondata sulla base di un ragionamento che distingue la cd retroattività "*forte*" (in cui la legge retroattiva colloca prima della sua entrata in vigore sia la fattispecie, sia i suoi effetti) dalla retroattività cd "*debole*" (che corrisponderebbe alla produttività di effetti attuali ma sulla base di una fattispecie realizzatasi in passato). L'orientamento *de quo*, dunque, nel solco prospettico delineato dalla richiamata ricostruzione, ritiene possibile che un regolamento possa disciplinare la suddetta ripartizione anche con riferimento a funzioni tecniche espletate prima della sua adozione, a condizione che le somme, a tal fine necessarie, risultino già accantonate nel preesistente quadro economico riguardante la singola opera.

A sostegno di una intangibilità non assoluta del principio della irretroattività, in coerenza con la consolidata posizione della Corte costituzionale che non riconosce – se non in materia penale – in detto principio un valore costituzionale inviolabile, ammettendo, sin da tempi remoti, la legittimità di interventi legislativi retroattivi purché nell'osservanza di un prudente apprezzamento da parte del legislatore (Corte cost. 8 luglio 1957, n. 118), si richiama il recente articolo 5, comma 10, del decreto legge 10 settembre 2021, n. 121, che – nel disciplinare altra similare questione – parimenti riconosce che il regolamento di cui all'articolo 113, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016 si applica agli appalti di lavori, servizi e forniture in cui le procedure di gara sono state avviate successivamente alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 50/2016 anche se gli stessi lavori sono stati eseguiti prima della entrata in vigore del predetto regolamento.

Il riferimento è al d.l. n. 121/2021 (recante "Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali") conv. in l. n. 156/2021, il quale, nel dettare con l'art. 5 "Disposizioni urgenti per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Consiglio superiore dei lavori pubblici e in materia di incentivi per funzioni tecniche" ha statuito espressamente al comma 10 che «Il regolamento di cui all'articolo 113, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applica agli appalti di lavori, servizi e forniture le cui procedure di gara sono state avviate successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, anche se eseguiti prima dell'entrata in vigore del predetto regolamento. Gli oneri per la ripartizione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 113, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 fanno carico agli stanziamenti già accantonati per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al primo periodo negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti». Con tale intervento normativo, quindi, il legislatore – superando le incertezze applicative dell'art. 113 del Codice sulle quali si è registrato un orientamento giurisprudenziale non sempre univoco ed accogliendo le istanze istituzionali di un chiarimento sugli aspetti illustrati - ha riconosciuto la possibilità per i Regolamenti adottati ai sensi dell'art. 113 del d.lgs. 50/2016, di disciplinare anche la ripartizione dell'incentivo previsto dalla norma, in relazione alle attività tecniche inerenti procedure di affidamento di contratti pubblici avviate successivamente alla data di entrata in vigore del nuovo Codice, anche se eseguite prima della entrata in vigore del predetto Regolamento.

A conforto, poi, della necessità, in specifiche e ben delineate fattispecie, di un temperamento degli effetti di una rigorosa applicazione del principio del *tempus regit actum*, si richiama, altresì, un recente pronunciamento della Corte

di Cassazione. La Suprema Corte di Cassazione a Sez. Unite, con sentenza del 13 novembre 2019, n. 29459, intervenendo in materia di immigrazione sulla questione afferente agli effetti dello jus superveniens sul procedimento amministrativo volto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286/1998 ha, infatti, statuito che il principio *tempus regit actum* individua, quale regola generale, il paradigma normativo del provvedimento amministrativo nel regime esistente al momento della sua adozione, non anche nel regime in vigore al momento di avvio del procedimento.

La Sezione delle autonomie ha ritenuto di pronunciarsi con la deliberazione n. 16/2021, sulla tardiva approvazione del regolamento ammettendo tale possibilità sulla base del principio "*tempus regit actionem*". Pertanto, enuncia il seguente principio di diritto: *«ove una amministrazione locale abbia omissis di adottare, in esecuzione della disciplina normativa di riferimento vigente ratione temporis (legge n. 109/1994; d.lgs. n. 163/2006; d.lgs. n. 50/2016), il regolamento funzionale alla distribuzione degli incentivi per la progettazione realizzata sotto la vigenza di quella normativa medesima, detto regolamento potrà essere adottato ex post, nel rispetto dei limiti e parametri che la norma del tempo imponeva, a condizione che le somme relative agli incentivi alla progettazione siano state accantonate ed afferiscano a lavori banditi in vigenza della suddetta normativa del tempo. Trova in tali ipotesi applicazione, in virtù del principio di elaborazione giurisprudenziale, tempus regit actionem, la normativa vigente al momento in cui prende avvio il procedimento amministrativo, con conseguente inapplicabilità' dello ius superveniens. Una cristallizzazione normativa del suddetto principio si riscontra nell' art. 216, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 50/2016, che legittima una lettura dei precedenti artt. 92 e 93 del d.lgs n. 163/2006 nel senso della loro ultrattività, a conforto della necessità, in specifiche e ben delimitate fattispecie, di un temperamento degli effetti che andrebbero a scaturire da una rigorosa applicazione del principio tempus regit actum»*

La Sezione delle Autonomie, con la delibera n. 16 del 2021, nell'ammettere la possibilità di adottare ex post (ossia dopo lo svolgimento dell'appalto) il regolamento previsto dalla norma in esame sulla base del principio, di elaborazione giurisprudenziale, *tempus regit actionem*, vincola tale possibilità alla condizione che le somme siano state accantonate nel quadro economico (ed afferiscano a lavori banditi in vigenza della normativa del tempo), in quanto, come già osservato, il relativo impegno di spesa deve essere assunto a valere sulle risorse stanziare nel quadro economico dell'appalto attraverso la costituzione del fondo vincolato nella misura non superiore al 2% dell'importo dei lavori posti a base di gara. Diversamente, la mancata inclusione degli incentivi nel quadro economico determinerebbe la mancata copertura in bilancio degli incentivi eventualmente previsti successivamente, con le possibili ricadute sugli equilibri di bilancio (Sez. reg. Toscana, deliberazione n. 234/2022; Sez. reg. Toscana, deliberazione n. 93/2022; Sez. reg. Emilia-Romagna, deliberazione n. 43/2021; Sez. reg. Lombardia, deliberazioni n. 64/2022, 73/2021, 304/2018; Sez. reg. Liguria, deliberazione n. 58/2017).

TABELLA A)

RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE E LAVORI

PER FUNZIONE	PER FASE PROCEDURALE				Totale per fasi
	1	2	3	4	
	programmazione	verifica	affidamento	esecuzione	
Responsabile programmazione tecnico economica	3,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,00%
Responsabile del procedimento	0,00%	7,00%	10,00%	10,00%	27,00%
Responsabile valutazione/verifica preventiva dei progetti	0,00%	4,00%	0,00%	0,00%	4,00%
Responsabile della predisposizione e controllo procedure di gara	0,00%	0,00%	3,00%	0,00%	3,00%
Direzione Lavori	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
Ufficio direzione dei lavori (dir. operativo - isp. cantiere - coordinatore sicurezza in fase esecuzione - collaudatore)	0,00%	0,00%	0,00%	19,00%	19,00%
Collaboratori tecnici	2,00%	2,00%	1,00%	4,00%	9,00%
Collaboratori amministrativi	1,00%	0,00%	4,00%	3,00%	8,00%
Collaboratori contabili	1,00%	0,00%	2,00%	4,00%	7,00%
TOTALE	7,00%	13,00%	20,00%	60,00%	100,00%

TABELLA B)

RIPARTIZIONE DEL FONDO PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI

PER FUNZIONE	PER FASE PROCEDURALE			Totale per fasi
	1	2	3	
	programmazione	affidamento	Esecuzione	
Responsabile programmazione	5,00%	0,00%	0,00%	5,00%
Responsabile del procedimento	0,00%	15,00%	15,00%	30,00%
Responsabile della predisposizione e controllo procedure di gara	0,00%	5,00%	0,00%	5,00%
Direttore dell'esecuzione	0,00%	0,00%	23,00%	23,00%
Verificatore di conformità/certificatore regolare esecuzione	0,00%	5,00%	5,00%	10,00%
Collaboratori tecnici	1,00%	4,00%	5,00%	10,00%
Collaboratori amministrativi	1,00%	5,00%	4,00%	10,00%
Collaboratori contabili	1,00%	2,00%	4,00%	7,00%
TOTALE	8,00%	36,00%	56,00%	100,00%